

Quesito sul riutilizzo di apparecchi a gas smontati da altri impianti

È corretto utilizzare apparecchi a gas smontati da un'unità immobiliare per essere installati in un'altra unità immobiliare?

Risposta

Le norme tecniche UNI citate rappresentano lo “stato dell’arte” in tema di sicurezza degli impianti gas.

A differenza delle regole tecniche cogenti, emanate con dispositivi legislativi (quali, ad esempio, le leggi e i decreti) la cui osservanza è obbligatoria *de jure* o *de facto*, tali norme tecniche, indipendentemente dalla loro pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, sono di applicazione volontaria e la legge riconosce la “presunzione di buona tecnica” a chi le applica.

La UNI 7129-2:2015, essendo l’ultima versione disponibile, include requisiti di sicurezza aggiuntivi rispetto alle edizioni precedenti; per tale motivo la non osservanza degli stessi comporta la necessità di dimostrare di aver raggiunto un livello di sicurezza almeno equivalente a quello indicato da quest’ultima, indipendentemente dalla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Entrando nello specifico. Il punto 4.1 della norma riporta la seguente indicazione:

Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente rimessi a nuovo.

La norma UNI 7128:2015 ha il seguente titolo: “Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni”.

Il punto 11.3 della norma UNI 7128:2015 contiene la seguente definizione:

11.3 fabbricante:

Persona fisica o giuridica responsabile della fabbricazione di un prodotto, ovvero (a seconda dei casi e ove previsto), della progettazione o della messa in opera del progetto, della ricerca e della ricezione dei singoli componenti e/o dei gruppi funzionali costituenti il prodotto finito, nonché del fissaggio, dell’assemblaggio, del collaudo funzionale, del confezionamento, dell’imballaggio e/o dell’etichettatura in vista dell’immissione in commercio a proprio nome o marchio od altro segno distintivo.

Si definisce “fabbricante” anche la persona fisica o giuridica che mette in commercio (per esempio, a titolo di vendita e/o locazione e/o noleggio, anche se gratuito), un prodotto rimesso a nuovo assumendosi gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative applicabili.

Nota Con “rimessa a nuovo” si intende l’insieme delle operazioni atte a ripristinare la funzionalità e le prestazioni di un prodotto precedentemente immesso sul mercato e poi dismesso, al fine di immetterlo nuovamente in commercio e/o metterlo in servizio in un differente impianto. Ciò comporta la necessità di accertamento da parte del

“fabbricante” (anche se diverso dal fabbricante originario) della conformità del prodotto “rimesso a nuovo” a tutte le disposizioni legislative applicabili.

Il punto 11.4 della norma UNI 7128:2015 riporta anche la seguente definizione:

11.4 installatore:

Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di installazione, ampliamento o modifica.

Nota L'installatore opera al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza all'impianto gas, in qualsiasi caso (realizzazione di un impianto nuovo o modifica ad un impianto esistente).

Nel caso specifico di apparecchio rimosso da altri impianti, il soggetto che effettua la “rimessa a nuovo” assume il ruolo di fabbricante, indipendentemente dal marchio originario dell'apparecchio, ed ha le responsabilità previste dalla legislazione vigente derivanti da tale ruolo (es.: dichiarazione di conformità CE ai Regolamenti e alle Direttive applicabili, garanzia legale, ecc.).

Conclusione

La norma UNI 7129-2:2015, al citato punto 4.1, indica pertanto quel che si deve fare “a regola d'arte” nello specifico ai fini del mantenimento della sicurezza, a tutela degli utenti, così come previsto dalla legge. Ciò tenendo conto anche degli obblighi che la legge impone agli installatori in tema di sicurezza, di risparmio energetico, di tutela dell'ambiente.

A questo proposito è utile ricordare che la legislazione prevede una netta distinzione in relazione al ruolo e alle responsabilità del “fabbricante” e dell'“installatore”, il quale è tenuto alla compilazione, al termine dei lavori, della dichiarazione di conformità. In tale documento, tra le altre, dichiara di “aver installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione”.

Ovviamente, tenendo conto della condizione di volontarietà della predetta norma è possibile individuare anche soluzioni diverse da quella in essa riportata, ma venendo in tal modo meno la “presunzione di buona tecnica” che la stessa per legge assicura, la soluzione tecnica adottata dovrà essere giustificata appropriatamente, ad esempio con una specifica analisi del rischio, e convenientemente documentata nella dichiarazione di conformità, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Visto l'ampio interesse per la tematica la CTC CIG ha consigliato la pubblicazione sul sito CIG.

Milano 05/07/2024